

"Omissis"

FATTO

L'avvocato [RICORRENTE] del Foro di V. è stata sottoposta a procedimento disciplinare per rispondere dei fatti, rilevanti sul piano deontologico, di cui al seguente capo di incolpazione:

"1. Per aver l'Avv. [RICORRENTE] contravvenuto ai doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza, previsti dall'art. 9 NCDF, non avendo dato seguito alla richiesta formulata dall'Avv. [AAA] di ricevere l'atto di citazione corredato della relata di notifica e, per lo stesso motivo, aver contravvenuto al dovere di conformarsi ad un comportamento ispirato a correttezza e lealtà nei confronti della collega, previsto dall'art. 19 e dall'art. 46 NCDF, in violazione dell'obbligo di collaborare con i difensori delle altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti. Fatti commessi fino alla data odierna.

2. Per aver l'Avv. [RICORRENTE] gravemente contravvenuto all'art.9 NCDF (nella parte in cui impone all'avvocato l'obbligo di esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza) e all'art. 50 NCDF (l'avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi..."), per avere:

a) introdotto e coltivato un giudizio in primo grado, nella fase esecutiva e in appello, utilizzando un documento falso, avvalendosi per ottenere una sentenza di accoglimento della domanda, in contumacia del convenuto.

Fatto commesso fino alla data del 29.11.2016 (estinzione del processo d'appello).

b) posto in esecuzione la sentenza di primo grado, ottenuta in modo fraudolento, con notifica di allegata nota spese, ottenendo fraudolentemente il pagamento dell'indennizzo e delle spese legali liquidate da parte della Compagnia assicuratrice del Comune di A.L.;

c) applicato nella nota spese allegata alla sentenza notificata, voci di compenso non dovute.

Fatti commessi fino alla data del 29.11.2016;

3. Per aver l'Avv. [RICORRENTE] contravvenuto all'art. 71 NCDF ("l'avvocato deve collaborare con le istituzioni forensi per l'attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità...") avendo consapevolmente attestato falsamente l'avvenuta notifica dell'atto di citazione mediante produzione di documento fraudolentemente predisposto, con l'intento di indurre

in errore anche l'organo disciplinare.

In V. fino alla data odierna".

Il procedimento trae origine da un esposto depositato presso il COA di V., unitamente alla relativa documentazione, in data 18/03/2015 dall'Avv. [AAA].

In tale esposto, l'Avv. [AAA] riferiva, in sintesi, quanto segue.

Il Comune di A.L., con sentenza [OMISSIS]/15, resa dal Tribunale Civile di V., veniva condannato, a titolo di risarcimento danni ex art. 2051 c.c., al pagamento della somma di Euro 21.998,00. nonché di Euro 1.150,00 per spese mediche, Euro 3.500,00 per spese legali ed Euro 214,00 per spese di lite, in favore del Sig. [BBB], rappresentato e difeso dall'Avv. [RICORRENTE].

La relativa sentenza veniva notificata in forma esecutiva al Comune di A.L. e l'Avv. [AAA], atteso che presso l'ufficio contenzioso comunale non risultava pendente alcun giudizio promosso dal Sig. [BBB], effettuava una ricerca, all'esito della quale emergeva che, nonostante l'iscrizione a ruolo del giudizio presso il Tribunale di A.L. in data 12/10/2012, non risultava pervenuto, tra i mesi di settembre e di ottobre 2012, al protocollo informatico del Comune di A.L. alcun atto di citazione a firma dell'Avv. [RICORRENTE] o dell'Avv. [CCC].

L'Avv. [RICORRENTE] rilasciava all'Avv. [AAA] rassicurazioni generiche e contraddittorie e, dopo ulteriori sollecitazioni, dichiarava che l'atto di citazione era stato regolarmente notificato a mani, dall'Ufficiale giudiziario dott. [OMISSIS], al Sig. [OMISSIS] dell'Ufficio Comunale, limitandosi ad inviare solo la prima pagina dell'atto di citazione.

Nelle more, rimaste infruttuose le ricerche effettuate presso il Tribunale di A. L. (contenendo il fascicolo di ufficio solo una copia dell'atto di citazione sprovvista della relata di notifica ed essendo stato il fascicolo di parte ritirato dall'Avv. [RICORRENTE]), veniva estesa la ricerca presso l'Ufficio notifiche della Sezione Distaccata del Tribunale di A.L., ove nessun atto di citazione risultava passato per la notifica dall'Avv. [OMISSIS] per conto del sig. [BBB], nel periodo settembre/ottobre 2012.

Quanto sopra rendeva necessaria la presentazione di appello da parte del Comune di A.L. con richiesta di inibitoria.

L'Avv. [RICORRENTE] aveva allegato alla sentenza una nota spese con richiesta di pagamento di ulteriori somme a titolo di compenso ex D.M. 55/2014 per complessivi Euro 1.250,00, somme *ex lege* non dovute in quanto, essendo debitore un Ente pubblico, la notifica del titolo costituisce mero atto propedeutico

all'azione esecutiva, differita in assenza del pagamento nel termine di 120 giorni. Il COA di V., con comunicazione del 18/03/2015, invitava l'incolpata a controdedurre ex art. 11 Reg. CNF n. 2/2014 e questa vi provvedeva con memoria del 18/04/2015, rappresentando di aver prontamente inviato l'atto di citazione, indicando chi lo aveva ricevuto, ed attribuendo il fatto che l'Avv. [AAA] avesse ricevuto solo la prima copia dello stesso ad un mero errore nell'invio, di cui non era responsabile.

A seguito di comunicazione del Consigliere Istruttore ex art. 15 Reg. n. 2/2014, l'incolpata, in data 14/11/2019, trasmetteva le proprie controdeduzioni con allegato provvedimento di estinzione del giudizio di appello, promosso dal Comune di A.L., a seguito di mancata comparizione delle parti, in data 29 novembre 2016.

Nelle controdeduzioni l'incolpata deduceva:

- che l'atto di citazione era stato regolarmente notificato al Comune di A.L. dal precedente difensore, Avv. [OMISSIS], al quale era successivamente subentrata;
- che, appena richiesta dall'Avv. [AAA], aveva provveduto ad inviare copia della citazione a mezzo fax, denegando ogni responsabilità per l'invio dell'atto privo di relata di notifica, omissione dovuta ad un mero errore nella trasmissione;
- che avrebbe provveduto ad un nuovo invio, qualora richiesto;
- che la compagnia assicuratrice, chiamata in manleva, aveva risarcito il danno al proprio assistito, [BBB] ed il giudizio di appello si era perciò estinto, non comparse le parti.

Il procedimento veniva quindi istruito e il Consigliere Istruttore, con PEC del 26/11/2019 invitava l'Avv. [RICORRENTE] a far pervenire l'atto di citazione completo della relata di notifica.

L'Avv. [RICORRENTE], con PEC del 4/12/2019, inviava la citazione apparentemente completa di relata di notifica, attestante l'avvenuta consegna *"a mani di [OMISSIS], impiegato Uff. Prot. addetto al ritiro atti"*.

Successivamente, il Consigliere Istruttore si determinava a svolgere ulteriore attività di ricerca di informazioni e chiedeva all'UNEP di V. un'ulteriore verifica sulla rispondenza del numero di cronologico, riportato sulla relata di notifica dell'atto di citazione, inviato al Comune di A.L. da parte dell'Avv. [CCC], precedente difensore del Sig [BBB].

L'UNEP di V., in data 5/02/2020, inviava dichiarazione con la quale attestava che

il numero di cronologico riportato sulla relata di notifica individuava una citazione a firma dell'Avv. [RICORRENTE] (e non dell'Avv. [CCC]) indirizzata al Comune di A.L. su istanza del Sig. [OMISSIS] (e non di [BBB]), atto del tutto diverso da quello dal quale è scaturito il giudizio che ha condotto al procedimento disciplinare.

Alla luce di queste nuove emergenze il Consigliere Istruttore proponeva al CDD l'integrazione della proposta di approvazione del capo di incolpazione che era deliberata in data 15.06.2020.

Seguiva, poi, la richiesta di citazione a giudizio formulata dal Consigliere Istruttore e recepita dal CDD.

Iniziato il dibattimento, all'udienza del 27.07.2020, il CDD riteneva legittimo l'impedimento a presenziare dell'Avv. [AAA], la quale aveva trasmesso dichiarazione di conferma del contenuto dell'esposto.

Nell'istruttoria dibattimentale il CDD acquisiva, oltre agli atti già inseriti nel fascicolo, anche lo scambio di corrispondenza tra l'Avv. [RICORRENTE] e Avv. [AAA], il provvedimento di rigetto della richiesta d'inibitoria emesso dalla Corte d'Appello di *omissis* sul presupposto (rivelatosi erroneo) della ritualità della notifica e documentazione attestante l'intercorsa transazione e pagamento del risarcimento dei danni e dei compensi al difensore.

Alla successiva udienza del 29.09.2020 l'incolpata produceva anche documentazione attestante che la Corte d'Appello aveva eliminato i fascicoli inerenti il giudizio promosso dal Comune di A.L., rinunciava alla teste indicata e chiedeva di essere sottoposta all'esame da parte della Sezione. In tale sede, l'incolpata affermava che:

- era subentrata all'avv. [CCC], nella fase istruttoria di primo grado, assumendo la difesa del sig. [BBB] dopo che l'Avv. [CCC] aveva provveduto alla notifica dell'atto di citazione.
- aveva depositato l'originale dell'atto di citazione, comprensivo di originate della relata di notifica, all'udienza in Corte d'Appello.
- per mero errore di collazione aveva rimesso al Consigliere Istruttore la relata appartenente ad altro atto di citazione dalla medesima notificato sempre al Comune di A.L., ma per altro cliente.
- non aveva mai verificato la relata di notifica in copia nel fascicolo di primo grado.
- aveva transatto la causa, accettando anche un compenso inferiore, proprio in virtù del problema relativo alla notifica dell'atto di citazione curata dalla collega Avv. [CCC].

- ignorava la ragione del mancato invio alla collega [AAA] dell'atto di citazione con la relata allegata.

All'esito del dibattimento, il CDD *omissis* riteneva insussistenti le violazioni contestate al capo di incolpazione n. 2, lettera C), e per l'effetto proscioglieva l'incolpata non essendovi luogo a provvedimento disciplinare.

Affermava invece la sussistenza degli altri capi d'incolpazione irrogando la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per un periodo di anni tre e mesi sei.

A fondamento della decisione di colpevolezza sui capi di incolpazione nn. 1, 2, lettere a) e b) e 3, il CDD poneva, in sintesi, le seguenti motivazioni:

Le condotte contestate risultano documentalmente provate posto che elementi di riscontro all'accusa sono rappresentati dall'esposto e dalla documentazione ad esso allegata, dall'atto di citazione trasmesso dall'Avv. [RICORRENTE], come asseritamente notificato al Comune di A.L., iscritto al n. 1081/2012 R.G. Tribunale di V. Sezione distaccata di A.L., dalla sentenza di condanna n. [OMISSIS]/2015 emessa a conclusione del giudizio promosso nell'interesse del sig. [BBB], dalle attestazioni rilasciate dall'UNEP di V.

Non credibili appaiono le dichiarazioni dell'Avv. [RICORRENTE] a cui spettava l'onere di produrre quanto necessario per superare il valore probatorio delle attestazioni dei pubblici ufficiali dell'UNEP.

Non può sussistere una ragionevole tesi alternativa a quanto risulta ricostruibile documentalmente, ovverosia che l'Avv. [RICORRENTE] ha collazionato un atto apponendovi una relata riferita ad atto diverso dalla medesima notificato e che lo ha utilizzato sia nel giudizio di primo grado, sia in quello di appello sia nel rapportarsi con il CDD.

Aver collazionato in modo artificioso un atto mai notificato, scomponendo e ricomponendo le pagine ed apponendovi una relata di altro atto giudiziario per mero errore (e farlo almeno tre volte: la prima volta con la collega Avv. [AAA], la seconda volta con la Corte d'Appello di *omissis*, la terza volta con il CDD) è tesi del tutto inverosimile.

A riprova dell'impossibilità di riconoscere un margine di buona fede all'incolpata rileva che, sin dalla comunicazione a mezzo PEC del 16/3/2015 indirizzata all'Avv. [AAA], che aveva chiesto contezza in merito alla notifica dell'atto di citazione, l'Avv. [RICORRENTE] assicurava l'assoluta regolarità e ritualità della notifica dell'atto di citazione ricevuto "a *mani di G. G.*", esattamente lo stesso soggetto che ha ricevuto la notifica riferita ad altro atto (istante avv.

[RICORRENTE]).

A nulla rileva la mancata produzione dell'atto originale che è certamente ascrivibile all'incolpata la quale ne ha omesso la produzione pur sollecitata numerose volte dalla controparte e dal CDD tentando di dimostrare impossibilità di tale produzione in sede dibattimentale a causa dello "smaltimento" del fascicolo, impossibilità maturata tuttavia in data 5/5/2020, dunque svariati anni dopo le reiterate richieste di produzione e avendo avuto l'incolpata tutto il tempo per rinvenire tale atto.

Al contrario, anziché produrre l'originale, l'incolpata ne dichiarava l'indisponibilità di volta in volta collocandolo in luoghi diversi (nel fascicolo presso il Tribunale, presso l'Avv. [CCC], presso l'Assicurazione etc..).

Secondo la decisione gravata l'incolpata non avrebbe potuto produrre un atto con allegata una relata attestante una notifica mai eseguita e, peraltro, a nulla rileva il verbale della Corte d'Appello di *omissis* che, in sede di inibitoria, non possedeva lo strumento giuridico per mettere in discussione, in assenza di esplicita e formale querela di falso, la relata di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la cui inesistenza, come accertata dall'U.G. dell'UNEP, non può essere messa in discussione.

L'Avv. [RICORRENTE] non può aver condotto il giudizio di primo grado senza verificare la correttezza dell'impostazione in rito della causa: né a ciò vale a discolorpa il fatto che l'atto di citazione sarebbe stato notificato da altra collega che risulta, dall'istruttoria espletata, domiciliata nel medesimo ufficio e reperibile con il medesimo numero di cellulare. La contiguità avrebbe consentito all'Avv. [RICORRENTE] un facile controllo sulla correttezza della notifica, oltre che l'acquisizione, dalla collega di studio, della relata asseritamente mancante.

L'Avv. [RICORRENTE] non può non aver trattenuto almeno una fotocopia dell'originale della relata di notifica depositata nel giudizio di secondo grado, nella consapevolezza della fondamentale importanza della stessa per il buon esito del giudizio.

La tesi difensiva presenta evidenti criticità non utili a spiegare come abbia fatto l'Avv. [RICORRENTE] ad arrivare ad una transazione con l'assicurazione G., mai intervenuta o chiamata in garanzia, senza che fosse alla stessa trasmessa insieme agli atti del giudizio, anche la relata di notifica.

L'Avv. [CCC], tra l'altro, smentisce, come riportato dall'esponente, di essere in possesso degli atti, come per contro affermato dall'incolpata.

All'esito del giudizio favorevole, l'Avv. [RICORRENTE] peraltro notificava al

Comune soccombente la sentenza in forma esecutiva, con allegata nota spese, con richiesta di pagamento della complessiva somma di Euro 29.792,00 ed otteneva, all'esito di una trattativa per bonario componimento, da parte della Compagnia assicuratrice del Comune di A.L., il pagamento del risarcimento dei danni sulla base di due giudizi viziati in radice dall'omessa notifica.

A fondamento, poi, della scelta di infliggere la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per 3 anni e 6 mesi, il CCD di R. poneva le seguenti ragioni:

- la complessità della falsificazione posta in essere dall'incolpata non può essere stata il frutto di un momentaneo impulso, ma la realizzazione di un'idea pensata, sviluppata e quindi realizzata nel corso dei due gradi di giudizio.

- l'Avv. [RICORRENTE], dall'inizio della lite con il Comune di A.L. al momento della decisione, ha sempre, con pervicacia, difeso il proprio operato, sfidando ogni palmare contraria evidenza.

- al fine di quantificare la sanzione, viene individuata la condotta più grave nella falsificazione e nell'uso consapevole della relata (riferita ad altro atto) e nella conseguente violazione del dovere di verità di cui all'art. 50 N.C.D.F., norma prevede un *range* edittale da un anno a tre anni di sospensione.

- il massimo edittale previsto dall'art. 50 non esprime, tuttavia, a dovere il giudizio di gravità della condotta e, dunque, il CDD ha ritenuto necessario aggravare la sanzione, giacché andavano considerati, infatti, l'estrema gravità della condotta, il pregiudizio ai terzi e all'amministrazione della giustizia, la continuazione della condotta, il pregiudizio patrimoniale provocato, il vantaggio indebito dell'incolpata, le violazioni di principi fondamentali della deontologia, la reiterazione della condotta financo innanzi all'Organo di disciplina.

Solo in ragione dell'incensuratezza disciplinare si poteva escludere l'applicazione della sanzione della radiazione, che sarebbe stata compatibile con la gravità delle condotte contestate e accertate.

Nella fattispecie, inoltre, se da un lato non si può ignorare come l'incolpata non abbia precedenti di alcun genere, dall'altro deve considerarsi come la stessa abbia tenuto, immediatamente dopo la contestazione dell'illecito, un comportamento non collaborativo o, meglio, falsamente collaborativo.

L'Avv. [RICORRENTE] ha impugnato tempestivamente innanzi al CNF la decisione del CDD di *omissis*.

La difesa della ricorrente chiede, in via principale, che il CNF voglia prosciogliere l'incolpata dagli addebiti alla stessa mossi, annullando la sanzione disciplinare irrogata.

Chiede, in subordine, che il CNF voglia comminare la sanzione ritenuta equa e/o di giustizia, ovvero ridurre sensibilmente la durata della sospensione disciplinare inflitta, da contenersi nei minimi edittali previsti per legge.

L'incolpata affida il ricorso a due motivi. Con il primo denuncia la violazione del principio accusatorio che connota il procedimento disciplinare e del principio dell'onere della prova. Evidenzia la difesa dell'Avv. [RICORRENTE] come nel procedimento disciplinare viga il principio del *favor* per l'incolpato in ragione del quale la sanzione può essere irrogata solo quando sussista prova certa dei fatti contestati, dovendosi, nel contrario caso di assenza di certezza nella ricostruzione dei fatti, assolversi l'iscritto.

Il CDD, invece, sostiene la difesa della ricorrente, fonda il proprio convincimento sull'assunto errato che l'atto di citazione *de quo* e la sua notificazione siano stati formati e realizzati dall'Avv. [RICORRENTE], assunto che non trova riscontro nei fatti e nelle risultanze probatorie.

È circostanza incontestata, al contrario, si afferma in ricorso, che alla redazione, alla notificazione ed alla iscrizione a ruolo, nel giudizio di primo grado, abbia provveduto l'Avv. [CCC] e non l'Avv. [RICORRENTE] la quale è subentrata nella difesa del signor [BBB] nella fase istruttoria del primo grado ovvero nel momento in cui la regolarità della notifica della citazione era stata già accertata e verificata dal Giudice.

Da ciò discende, soggiunge la difesa dell'Avv. [RICORRENTE], che l'incolpata nulla poteva conoscere del procedimento che ha portato alla notifica dell'atto di citazione e, pertanto, non aveva ragione alcuna di verificare la correttezza dell'impostazione in rito della causa, come contrariamente sostenuto dal CDD.

Quel che più rileva, tuttavia, si legge ancora in ricorso, è che nelle acquisizioni probatorie manca l'atto di citazione originale e la pedissequa relata di notifica depositati nel giudizio di primo grado, unico documento che avrebbe potuto con certezza comprovare la falsità e/o la mancanza della notifica.

Quanto, poi, alle uniche prove documentali acquisite al procedimento, ossia le attestazioni dell'Ufficio Unep del Tribunale di V., Sezione distaccata del Tribunale di A.L., la difesa dell'Avv. [RICORRENTE] evidenzia come l'attestazione rilasciata

dall'Unep sulla circostanza che nei mesi di settembre e ottobre 2012 non risulterebbe alcuna citazione nell'interesse di [BBB], con destinatario il Comune di A.L., è generica e non si può escludere che il risultato sia stato frutto di una svista mentre l'attestazione rilasciata dall'Unep circa il fatto che la relata trasmessa dall'Avv. [RICORRENTE] al Consigliere Istruttore non riguardava la citazione in favore del signor [BBB] di per sé sola non esclude che la citazione oggetto del procedimento disciplinare non sia stata notificata regolarmente.

Non è stata raggiunta, in definitiva, argomenta la difesa della ricorrente, la prova della responsabilità dell'Avv. [RICORRENTE] oltre ogni ragionevole dubbi non potendosi ritenersi accertata e provata l'esistenza di un atto di citazione contraffatto a cui è stata allegata una relata di notifica relativa ad altro atto di citazione, così come non può ritenersi accertato e provato il fatto che questo atto di citazione sia stato formato dall'Avv. [RICORRENTE], ovvero utilizzato dalla stessa nella consapevolezza che si trattasse di un atto falsificato nella relata di notifica.

Quanto, chiosa la difesa dell'incolpata, all'atto di citazione inviato al Consigliere Istruttore, la ricorrente in udienza dibattimentale ha ribadito che si è trattato di un errore ovvero una di una leggerezza, ma sarebbero stati necessari ben più concreti elementi probatori per ritenere provata la responsabilità dell'iscritta nell'aver confezionato e nell'essersi servita di un atto "fraudolento".

Con il secondo motivo, la difesa della ricorrente si duole, con censura formulata in via subordinata rispetto ai profili di merito, dell'eccessiva severità della sanzione inflitta dal CDD di *omissis*.

Tenuto conto, si afferma in ricorso, della condotta processuale tenuta dall'Avv. [RICORRENTE] nonché della precedente condotta professionale della stessa, mai soggetta a procedure disciplinari, e considerato che tra le parti è intervenuto un accordo transattivo vantaggioso per l'Amministrazione Comunale, la sanzione può essere ridotta ad una misura equa e giusta.

DIRITTO

Il primo motivo di ricorso (par. 2.1) è infondato.

Con riferimento a dette censure è opportuno ribadire, al fine di escluderle, che, anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il Giudice non ha l'obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l'esigenza di adeguata motivazione che il

raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole e idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini non si richiede al giudice di merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata della adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 157 del 25 luglio 2023).

D'altro canto, il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione di testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all'accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 134 del 5 luglio 2023).

Quanto al grado di certezza della prova necessario ai fini della condanna dell'incolpato (c.d. principio del *favor rei* invocato dalla difesa della ricorrente), giova ribadire che il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale solo allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l'insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell'incolpato, che pertanto va prosciolto dall'addebito, in quanto per l'irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all'incolpato l'onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l'addebitabilità dell'illecito deontologico (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 25 marzo 2023).

Con riferimento, poi, al valore probatorio delle dichiarazioni dell'esponente, dovrà ribadirsi che l'attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni

dell'esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall'analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 161 del 25 luglio 2023).

Ed ancora, in senso conforme, le dichiarazioni dell'esponente possono assumere da soli valore di prova quando trovano riscontro in altri elementi obiettivi e documentali, e siano altresì esenti da lacune e vizi logici. Pertanto, l'attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell'esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall'analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico - giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 152 dell'11 luglio 2023).

Infatti, le dichiarazioni dell'esponente possono assumere da sole valore di prova allorché trovino riscontro in indizi gravi, precisi e concordanti ovvero in altri elementi obiettivi e documentali, e siano altresì esenti da lacune e vizi logici. In tal caso, al professionista incombe l'onere di dimostrare, sin dalle prime memorie difensive, la veridicità delle proprie affermazioni, ovvero l'infondatezza degli addebiti oggetto di esposto disciplinare, non potendo in mancanza dolersi dell'omessa assunzione d'ufficio di prove a suo favore nel corso del procedimento (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 3 del 9 febbraio 2023). Nel caso che ci occupa, il primo Giudice si è attenuto alle regole di giudizio siccome sinteticamente sopra riportate e la motivazione è del tutto esente dalle critiche mosse dalla difesa della ricorrente.

Infatti, la decisione ricorso ha offerto ampia e coerente prova della colpevolezza dell'incolpata, non violando il principio accusatorio che informa il procedimento disciplinare, né è incorsa in vizi logici quanto al valore probatorio attribuito alle dichiarazioni rese dall'esponente.

Le condotte contestate alla ricorrente risultano documentalmente provate, giacché costituiscono elementi di riscontro alla contestazione, l'esposto e la documentazione ad esso allegata, l'atto di citazione trasmesso dall'Avv. [RICORRENTE], come asseritamente notificato al Comune di A.L., iscritto al n. 1081/2012 R.G. Tribunale di V. Sezione distaccata di A.L., la sentenza di

condanna n. [OMISSIS]/2015 emessa a conclusione del giudizio promosso nell'interesse del sig. [BBB], le attestazioni rilasciate dall'UNEP di V.

Destituite di fondamento sono le censure sollevate dall'Avv. [RICORRENTE] a cui spettava l'onere di allegazione volto a superare la valenza probatoria delle attestazioni dei pubblici ufficiali dell'UNEP.

Né, del pari, può essere configurabile una ragionevole tesi alternativa a quanto risulta dagli atti, vale a dire che la ricorrente ha collazionato un atto apponendovi scientemente una relata riferita ad atto diverso dalla medesima notificato e che lo ha utilizzato sia nel giudizio di primo grado, sia in quello di appello sia nel rapportarsi con il Giudice della disciplina.

L'aver collazionato in modo artificioso ed utilizzato per ben tre volte un atto mai notificato, scomponendo le pagine e riattaccandole, apponendovi una relata di altro atto giudiziario per errore (e farlo, ancora una volta, almeno tre volte: la prima volta con la collega Avv. [AAA], la seconda volta con la Corte d'Appello di *omissis*, la terza volta con il CDD) è tesi del tutto inverosimile e priva di pregio. Prova ne sia che, sin dalla comunicazione a mezzo PEC del 16/3/2015 indirizzata all'Avv. [AAA], che aveva chiesto contezza in merito alla notifica dell'atto di citazione, l'Avv. [RICORRENTE] assicurava l'assoluta regolarità e ritualità della notifica dell'atto di citazione ricevuto "a mani di [OMISSIS]", esattamente lo stesso soggetto che ha ricevuto la notifica riferita ad altro atto prodotto dall'incolpata (istante avv. [RICORRENTE]).

E', inoltre, irrilevante la mancata produzione dell'atto originale che è certamente ascrivibile all'incolpata, la quale ne ha omesso la produzione pur sollecitata numerose volte dalla controparte e dal CDD tentando di dimostrare impossibilità di tale produzione in sede dibattimentale a causa dello smaltimento del fascicolo, impossibilità maturata, come opportunamente evidenziato dalla decisione del primo Giudice, tuttavia, solo in data 5/5/2020, dunque molti anni dopo le reiterate richieste di produzione e avendo avuto l'incolpata tutto il tempo per rinvenire tale atto.

Al contrario, anziché produrre l'originale, l'incolpata ne ha dichiarato l'indisponibilità, di volta in volta, collocandolo in luoghi diversi (nel fascicolo presso il Tribunale, presso l'Avv. [CCC] o presso l'Assicurazione).

Va infine evidenziato – e ciò valga a smentire la tesi sostenuta in ricorso che la falsificazione sia attribuibile alla collega di studio, alla quale è subentrata nella difesa – che l'odierna ricorrente non possa aver promosso il giudizio di primo grado senza verificare la correttezza dell'impostazione in rito della causa: né a

ciò vale a discolorpa il fatto che l'atto di citazione sarebbe stato notificato da altra collega che risulta, dagli atti, essere domiciliata nel medesimo studio professionale e reperibile con lo stesso numero di cellulare.

Ne discende che le doglianze lamentate nel primo motivo di ricorso debbano essere rigettate.

Il secondo motivo di ricorso (par. 2.2) è parzialmente fondato.

Infatti, il Giudice della disciplina ha comminato la sanzione individuando la condotta più grave nella falsificazione e nel consapevole utilizzo della relata di notifica riferita ad altro atto e nella conseguente violazione del dovere di verità di cui all'art. 50 N.C.D.F., norma che prevede un *range* edittale da un anno a tre anni di sospensione, che il CDD di *omissis* ha ritenuto necessario aggravare, pervenendo così alla statuizione sanzionatoria in questa sede impugnata.

Ritiene il Collegio che possa darsi luogo ad una rideterminazione in misura più lieve della sanzione inflitta, rifacendosi alla forbice edittale della norma richiamata, nella sua connotazione non aggravata, in quanto sulla base di un approccio ormai consolidato nella giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense, da tempo confermato dalla Suprema Corte a SS.UU., in ossequio al principio enunciato dall'art. 21 ncdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l'oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l'unica nell'ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere (cfr., *ex multis*, Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 17534 del 4 luglio 2018).

Ciò posto, osserva il Collegio come nell'assumere una ponderata pronunzia in ordine alla sanzione proporzionata al caso in esame, debba opportunamente soppesarsi l'incensuratezza disciplinare della ricorrente, mai attinta né prima, né dopo alla presente vicenda processuale, da ulteriori procedimenti o rilievi di natura deontologica.

D'altronde, è innegabile che l'assenza di precedenti disciplinari possa mitigare la sanzione deontologica da irrogarsi in concreto (cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 5 luglio 2023).

Analogamente, milita in tal senso, al fine di attenuare il *decisum* sanzionatorio, sì da ricondurlo nell'ambito del trattamento edittale, l'intervenuta transazione della vicenda processuale civilistica che è presupposto del presente procedimento disciplinare, così come il notevole lasso di tempo trascorso dai fatti.

Considerando al riguardo anche gli orientamenti giurisprudenziali del Consiglio, sulla scelta della sanzione rispetto alle violazioni deontologiche ritenute sussistenti, appare conseguentemente meritevole di accoglimento la domanda subordinata di cui al ricorso ed in particolare appare maggiormente rapportata alla fattispecie, in ossequio ad una giusta dosimetria fondata sui criteri posti dall'art. 21 CDF, la già significativa sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di anni uno.

P. Q. M.

visti gli artt. 50 e 54 e segg. del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, l'art. 59 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 e l'art. 33, comma 3 del Reg. CNF 21 febbraio 2014, n. 2;

Il Consiglio Nazionale Forense in parziale riforma dell'impugnata sentenza, riduce la sanzione inflitta all'avv. [RICORRENTE] nella sospensione dall'esercizio della professione per la durata di anni uno.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 19 Ottobre 2023.